



COMUNE DI CINTO CAOMAGGIORE

Provincia di Venezia

COPIA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO con i poteri del CONSIGLIO COMUNALE

N. 23 del 28-10-13

DELIBERA PUBBLICATA IL 04-11-13

Oggetto: ESAME ED APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO ED UTILIZZO DELLE STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI.

L'anno **duemilatredici** il giorno **ventotto** del mese di **ottobre** alle ore **12:26**, in Cinto Caomaggiore nella sede Comunale, il Commissario Straordinario dott. Natalino Manno, nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 19.07.2013, con l'assistenza del Segretario generale del Comune, dott. CIACCIO LUIGI, assume la deliberazione di seguito riportata.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO con i poteri del Consiglio Comunale

VISTO che, a seguito delle dimissioni rassegnate in data 27.06.2013 con atto contestuale da n. 9 consiglieri comunali su sedici assegnati al Comune, si è verificata in questo Ente l'ipotesi di scioglimento del Consiglio prevista dall'art. 141, comma 1, lettera b) n. 3 del D.Lgs n. 267/2000;

VISTO che con Decreto Prefettizio prot. 0025146 del 28.06.2013, proc. n. 1522/2013/w.a., il Prefetto ha disposto la sospensione del Consiglio Comunale a Cinto Caomaggiore ed ha nominato il sottoscritto quale Commissario prefettizio per assicurare la provvisoria gestione del Comune fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge;

VISTO che con Decreto del Presidente della Repubblica del 19.07.2013, (trasmesso dalla Prefettura di Venezia con nota prot. 0029035 del 30.07.2013, proc. 1522/2013/w.a.), è stato disposto lo scioglimento del Consiglio Comunale di Cinto Caomaggiore e nominato il sottoscritto quale Commissario Straordinario per assicurare la provvisoria gestione del Comune fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge;

Dato atto che al sottoscritto, con i provvedimenti sopra citati, sono stati conferiti i poteri spettanti al Consiglio Comunale, alla Giunta ed al Sindaco;

PREMESSO CHE:

Ogni persona ha il diritto fondamentale di accedere all'attività motoria, all'esercizio fisico e allo sport, la cui pratica è basilare per il pieno sviluppo della propria personalità. La libertà di sviluppare le capacità fisiche attraverso lo sport deve essere garantita nell'ambito del sistema educativo e della vita sociale in generale.

Tutti i cittadini, di tutte le età, in forma aggregata o singolarmente, devono avere l'opportunità, secondo precise regole, di praticare l'attività sportiva in funzione di un continuo miglioramento sia della qualità della vita sia della partecipazione a competizioni sportive agonistiche.

Il Comune di Cinto Caomaggiore si propone di promuovere la diffusione della pratica sportiva agonistica, ricreativa e culturale, di tutti i cittadini garantendo l'accessibilità alle strutture sportive per il soddisfacimento degli interessi generali di ogni cittadino.

Il Comune di Cinto Caomaggiore si propone, inoltre, di armonizzare le esigenze delle attività agonistiche, riferite ai campionati delle discipline sportive, aventi carattere di programmaticità organizzativa ed esigenze tecniche preordinate, con la promozione delle attività ludico-motorie.

Il Comune di Cinto Caomaggiore favorisce forme di aggregazione ed accorpamento tra Associazioni finalizzate all'uso e alla gestione degli impianti e dei centri sportivi.

Il regolamento di cui si propone l'approvazione ha per oggetto la disciplina delle forme di utilizzo e di gestione degli impianti sportivi di proprietà del Comune di Cinto Caomaggiore, sia annessi ad Istituti Scolastici (Palestra c/o I.C.I. Nievo) sia autonomi (Palazzetto dello Sport).

Gli impianti sportivi comunali e le relative attrezzature sono destinati ad uso pubblico per la promozione e per la pratica dell'attività sportiva e, solo strumentalmente a questa, anche di quella ricreativa.

Ai sensi dell'articolo 90, comma 24, della L. 27 dicembre 2002, n. 289 l'uso pubblico degli impianti sportivi è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività, è aperto a tutti i cittadini ed è garantito, sulla base di indirizzi approvati dal Consiglio Comunale, a tutte le società ed associazioni sportive.

Il Comune di Cinto Caomaggiore agisce nel rispetto del principio di sussidiarietà di cui all'art. 118 della Costituzione.

CONSIDERATO che si rende necessario approvare un Regolamento comunale PER LA CONCESSIONE IN USO ED UTILIZZO DELLE STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI che l'intestato Ente non ha mai avuto;

RICHIAMATO l'art. 7 dello Statuto Comunale, adottato con delibera di Consiglio Comunale nr. 27 del 13.05.2000, (CO.RE.CO. nr. 5598 del 19.05.2000) successivamente integrata dalla delibera consiliare nr. 33 del 19.06.2000 (Co.Re.Co: nr. 6757 del 26.06.2000) divenuta esecutiva il 29.06.2000;

VISTO il Decreto Legislativo 267/2000 recante il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

VISTI i pareri favorevoli, resi ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del T.U. - D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, dai Responsabili di Servizio, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, pareri inseriti nell'originale del presente atto;

VISTO inoltre il parere di conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari reso dal Segretario Generale, nell'ambito delle funzioni consultive e di assistenza agli organi dell'Ente, di cui all'art. 97, 2° comma, del T.U. - D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

DELIBERA

1) approvare il REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO ED UTILIZZO DELLE STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI, articolato in 12 articoli, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale.



Comune di CINTO CAOMAGGIORE (Venezia)

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO ED UTILIZZO DELLE STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI

*Regolamento approvato con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri
del Consiglio comunale n. ____ in data _____*

ART. 1 - FINALITA'

1- Il comune di Cinto Caomaggiore, nell'intento di favorire e valorizzare un corretto utilizzo del tempo libero da parte dei cittadini mediante l'esercizio di attività motorie, sportive e/o ricreative, mette a disposizione delle società sportive, delle associazioni e dei gruppi di cittadini organizzati, non aventi finalità di lucro, le strutture sportive di cui ha la proprietà e/o la disponibilità.

2- Lo status di sodalizio "non avente finalità di lucro" deve poter essere evinto di norma dallo Statuto o dall'Atto Costitutivo e deve essere esplicitato anche con la previsione che gli eventuali proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette; l'obbligo di reinvestire eventuali avanzi di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste; l'obbligo di devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, a fini di utilità sociale.

3- Le strutture comunali prese in esame e di cui al presente regolamento sono:

- il palazzetto dello sport "G. Trevisan";
- la palestra esistente presso l'Istituto Comprensivo "I. Nievo"
- il campo di calcio comunale
- i campi di tennis comunali
- il bocciodromo comunale

ART. 2 - UTILIZZO DELLE STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI

1- La fruizione delle strutture in argomento è consentita, nei limiti e secondo le disposizioni del presente regolamento, mediante apposite concessioni d'uso a tempo determinato e/o con orario prestabilito, e secondo i criteri di cui al successivo art. 5.

2- Le associazioni sportive che richiedono l'utilizzo delle strutture sportive comunali devono essere iscritte all'Albo Comunale delle Associazioni.

3- In deroga a quanto sopra, e previa valutazione dell'Ufficio comunale competente, il Comune può motivatamente concedere l'uso delle strutture sportive comunali anche a gruppi spontanei o ad associazioni non iscritte all'albo comunale, sempre secondo i criteri di cui al successivo art. 5.

4- Le attività praticate nelle strutture sportive comunali dovranno essere compatibili con la destinazione d'uso delle stesse e tali da non arrecare alcun danno o pregiudizio.

5- L'Amministrazione Comunale può riservarsi l'utilizzo delle strutture sportive comunali per organizzare, sia direttamente sia mediante apposite convenzioni con soggetti idonei, attività sportive, di promozione dello sport e/o ricreative, a favore dei cittadini ed in particolare di minori, anziani e diversamente abili.

6- L'Amministrazione Comunale, per locali ritenuti idonei e conformi a specifiche attività sportive, può rilasciare una concessione pluriennale, da rinnovarsi annualmente a condizione che il concessionario si assuma l'onere della manutenzione ordinaria, e la stessa sia effettuata.

7- L'Amministrazione Comunale può altresì riservarsi l'uso per scopi istituzionali e se questi coincidono con autorizzazioni già rilasciate, sospenderne temporaneamente la validità ai concessionari.

ART. 3 - PALESTRA ANNESSA ALLE SCUOLE

1- La palestra annessa alle scuole è usufruibile per le finalità di cui all' articolo 1, una volta soddisfatte completamente le esigenze scolastiche.

2- Sugli utilizzi in questione, per le attività extra scolastiche, verrà data formale comunicazione alla competente istituzione scolastica della scuola interessata.

La stessa avrà inoltre titolo per essere tenuta costantemente informata sui fruitori e sulle modalità di utilizzo della palestra.

3- Nessun onere finanziario potrà gravare, in conseguenza di detti utilizzi, sull'istituzione scolastica interessata.

ART. 4 – TIPOLOGIA DELLE CONCESSIONI

1- Le concessioni degli impianti sportivi possono essere di due tipologie:

a. Concessioni temporanee di breve periodo, con quantificazione oraria dell'utilizzo.

b. Concessioni temporanee di lungo termine, con periodo di concessione pari a stagione sportiva, di durata annuale o pluriennale.

ART. 5 - CRITERI PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI

1- L'utilizzo delle strutture sportive comunali viene concesso nel seguente ordine di precedenza in riferimento ai soggetti richiedenti:

a. Scuole di competenza comunale con precedenza assoluta ed in maniera esaustiva per la palestra annessa alle scuole.

b. Società sportive dilettantistiche con sede in Cinto Caomaggiore, affiliate alle federazioni sportive del CONI e che partecipano a regolari campionati agonistici (per "campionati " devono intendersi tornei strutturati su più gare e non già singole manifestazioni delle varie categorie giovanili fino alle categorie seniores) regolarmente indetti dalle rispettive federazioni sportive del CONI, per quanto concerne lo svolgimento delle gare di campionato e delle relative sedute di allenamento;

c. Società sportive dilettantistiche con sede in Cinto Caomaggiore di cui al punto precedente e altri

sodalizi sportivi con sede in Cinto Caomaggiore affiliati agli Enti di Promozione sportiva del CONI per quanto riguarda lo svolgimento di altre attività sportive e ricreative. In questo ambito verranno prioritariamente soddisfatte le richieste riguardanti utenti di età inferiore ai 14 anni;

- d. Altri soggetti con sede in Cinto Caomaggiore che praticano attività motorie e sportive. In questo ambito verranno prioritariamente soddisfatte le richieste presentate dai soggetti iscritti all'albo comunale delle associazioni;
- e. Altri soggetti con sede fuori del territorio di Cinto Caomaggiore.

2- Nei casi in cui non risulti possibile, alla luce dei sopraelencati criteri, determinare la priorità delle richieste, il Comune provvederà, una volta espletati i necessari tentativi di accordo tra i richiedenti, a stabilire l'ordine di priorità mediante le seguenti modalità:

- a. la squadra e gli atleti che svolgono il massimo campionato nazionale;
- b. la squadra che svolge il campionato regionale o provinciale;
- c. i corsi di avviamento allo sport per bambine e bambini sotto gli 11 anni;
- d. i corsi di avviamento allo sport per ragazze e ragazzi tra i 12 e 14 anni;
- e. impossibilità, per caratteristiche dell'attività promossa o dell'utenza, di utilizzare altre strutture sportive comunali rispetto a quella richiesta;
- f. numero di utenti dell'attività che risulta non soddisfatta;
- g. monte ore complessivo di utilizzo di strutture sportive comunali già concesse (viene privilegiato il richiedente con minor numero di ore concesso);
- h. sorteggio.

3- Potranno essere rilasciate concessioni di breve periodo per manifestazioni sportive e tornei delle federazioni sportive di livello nazionale, interregionale, regionale che diano lustro alla città di Cinto Caomaggiore, privilegiando quelle con il maggior numero di atleti, fatte salve le priorità per i campionati federali autorizzati.

ART. 6 - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

1- Gli utilizzi delle strutture sportive comunali, ad eccezione di quelli di cui all'art. 5, comma 1, lett. a), sono di norma a titolo oneroso.

2- Le tariffe, stabilite per ogni ora di utilizzo e rapportate ai costi sostenuti dal Comune, sono determinate dall'Amministrazione Comunale. La stessa Amministrazione può disporre le seguenti riduzioni alle tariffe orarie:

riduzione del **25%** a favore di:

- a- Associazioni sportive dilettantistiche con sede in Cinto Caomaggiore, affiliate agli Enti di Promozione sportiva e/o alle federazioni sportive del CONI, **che partecipano a regolari campionati agonistici** (per "campionati" devono intendersi tornei strutturati su più gare e non già singole manifestazioni, delle varie categorie giovanili fino alle categorie seniores) indetti dalle rispettive federazioni, per quanto concerne lo svolgimento delle gare di campionato e delle relative sedute di allenamento;
- b- Associazioni sportive dilettantistiche con sede in Cinto Caomaggiore, affiliate agli Enti di Promozione sportiva e/o alle federazioni sportive del CONI, **limitatamente alle ore di utilizzo delle strutture per attività rivolte esclusivamente a ragazzi e giovani (minorenni)**. Nel caso di uso promiscuo (adulti e ragazzi in contemporanea) si applica la tariffa intera.

3- E' altresì facoltà insindacabile dell'Amministrazione Comunale concedere l'utilizzo gratuito in caso di manifestazioni o iniziative patrocinata dal Comune o che abbiano un rilevante interesse collettivo o che, più in generale, diano lustro al nome del comune.

4- Allo stesso modo l'Amministrazione Comunale può prevedere la gratuità per gli utilizzi di cui all'art. 5, comma 1, lett. c), limitatamente allo svolgimento di gare di campionato.

ART. 7 – RESPONSABILITA' SOLIDALE

1 –In caso di danni arrecati alle strutture sportive comunali, qualora non sia individuato il soggetto responsabile tenuto al ripristino, il comune provvederà direttamente addebitando la relativa spesa a tutti gli utilizzatori della struttura in parti uguali, in base al principio di responsabilità solidale.

ART. 8 - PAGAMENTO DELLE TARIFFE

1 -I pagamenti delle tariffe dovranno avvenire nelle forme di legge come segue: con cadenza semestrale (30 giugno e 31 dicembre), a partire dalla comunicazione di concessione uso locali rilasciata dal Comune di Cinto Caomaggiore. Nella causale di versamento dovrà essere precisata la struttura utilizzata, il periodo temporale d'utilizzo e il numero delle ore d'uso per cui si effettua il versamento. Copia della ricevuta di pagamento, accompagnata dal conteggio delle ore distinto per singola struttura sportiva, moltiplicato per l'importo orario dovuto, dovrà essere consegnata all'apposito ufficio comunale entro 10 giorni dal versamento.

2-In caso di non ottemperanza l'Ufficio comunale competente provvederà, entro il mese di febbraio e luglio, ad inoltrare apposita diffida e, successivamente, alla revoca della concessione e al recupero del dovuto secondo le forme di legge.

3- I pagamenti delle tariffe relative agli utilizzi di cui all'art.4, comma 1, lett. b) sono disciplinati da apposite convenzioni tra il Comune e gli Enti competenti sulle scuole utilizzanti le strutture concesse.

ART. 9 - CAUZIONE

1- I concessionari di lungo periodo (art. 4, lett. b) dovranno versare al comune una cauzione di □€ 300,00, alla firma della convenzione dell'autorizzazione, a garanzia del corretto utilizzo della struttura sportiva comunale concessa;

2-La cauzione potrà essere prestata mediante quietanza comprovante il versamento alla Tesoreria Comunale del Comune di Cinto Caomaggiore, contenente specifica, precisa, causale;

3- La restituzione della cauzione sarà disposta entro 30 giorni dalla fine dell'utilizzo, previa redazione in contraddittorio del verbale di fine utilizzo della struttura di cui al successivo art. 13.

4- Fatti salvi ulteriori diritti di rivalsa, il Comune ha il diritto di trattenere la cauzione, in tutto o in parte, per eventuali danni arrecati alle strutture e alle attrezzature, ovvero per gravi inadempienze in ordine al pagamento delle tariffe, o per il mancato pagamento delle tariffe nei modi e termini indicati all'art. 8.

5- Le scuole di competenza comunale di cui all'art.4, comma 1,lett. a) sono esentate dal prestare cauzione.

6- La Giunta Comunale ha la facoltà, in sede di fissazione delle tariffe per l'utilizzo delle strutture sportive comunali, di adeguare l'importo della cauzione.

ART. 10 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1- La domanda per l'utilizzo delle strutture sportive comunali, redatta su apposito modulo predisposto dal Comune, scaricabile anche dal sito internet del Comune, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente e dovrà contenere:

- a - l'indicazione della struttura di cui si richiede l'uso;
- b - l'indicazione precisa di periodi, giorni ed orari di utilizzo richiesti;
- c - l'attività che vi si intende esercitare;
- d - la specificazione tipologica dell'attività societaria con ogni utile elemento per consentire la definizione delle precedenza e il trattamento tariffario (statuto o atto costitutivo, e attestato di affiliazione alle Federazioni Sportive o agli Enti di Promozione sportiva ove non già depositati; specificazione tipologica delle attività e della fascia d'età degli atleti, di cui ai singoli utilizzi, ecc.);
- e - indicazione nominativa del/dei responsabile/i tecnico/i dell'attività sportiva che saranno presenti durante lo svolgimento dell'attività;
- f - dichiarazione di accettazione delle norme di cui al presente Regolamento.

2- Alla domanda dovrà essere allegato:

- a. un prospetto da cui risultino il numero di iscritti e le relative quote di iscrizione, il numero di ore in cui si articolerà ogni singolo corso e il presumibile numero dei partecipanti.
- b. dichiarazione riguardante la copertura assicurativa di ogni fruitore della struttura sportiva comunale.

3- Le domande di utilizzo delle strutture sportive comunali, siano esse annesse o meno alle scuole, per il periodo della stagione agonistica, (si intende con questa espressione il periodo indicativamente compreso tra il mese di settembre ed il successivo mese di giugno), o per significative frazioni della stessa, devono pervenire al comune entro il 31 luglio di ogni anno. Le domande presentate dopo tale data, saranno prese in considerazione solo una volta soddisfatte quelle pervenute entro il termine.

4- Le domande relative agli utilizzi delle strutture sportive comunali per singole giornate o per limitati periodi e quelle tese a modificare concessioni già rilasciate devono pervenire al comune; almeno 5 giorni prima della data di utilizzo richiesto o di quella oggetto di modifica. Detti termini vengono innalzati a 30 giorni nel caso di palestra annesse a scuole, tenuto conto delle procedure da attuarsi di cui all'art. 3.

ART. 11 - RILASCIO DELLE CONCESSIONI

1- Il rilascio delle concessioni e la stipula delle convenzioni di cui al presente Regolamento è di competenza dell'ufficio sport comunale, competente in materia di strutture comunali.

2- Per concessione d'uso di una struttura sportiva comunale si intende l'accesso e l'utilizzo dei locali adibiti materialmente alle attività ginniche e motorie, agli spogliatoi e servizi igienici, nonché altri locali presenti non oggetto di specifica inibizione, con eccezione dei locali adibiti a magazzino di specifiche associazioni

3- Le strutture si intendono servite d'acqua, luce e, nei periodi prescritti, riscaldamento. L'uso delle docce deve essere specificatamente richiesto.

4- Le attrezzature di cui sono dotate le strutture sportive comunali sono a disposizione dei concessionari, salvo contrario parere del concedente.

5- L'Ufficio comunale sport curerà, entro il 31 agosto di ogni anno, la redazione del piano annuale di utilizzo delle strutture sportive comunali alla luce delle domande regolarmente prodotte.

6- Potranno essere rilasciate in via transitoria, e comunque fino alla redazione del piano annuale, concessioni provvisorie.

7- Il rilascio delle concessioni implica per il concessionario il pagamento, ove previsto, delle relative tariffe con le modalità di cui all'art. 8. Eventuali rinunce, totali o parziali, agli utilizzi oggetto di concessione avranno effetto per quanto riguarda il pagamento delle tariffe a partire dal quinto giorno successivo alla loro acquisizione (a tale proposito farà fede la data di acquisizione agli atti del protocollo del comune).

8- Le concessioni per utilizzi diversi da quelli scolastici sono revocabili in qualsiasi momento per esigenze di interesse pubblico sopravvenute e valutate insindacabilmente dal comune.

9- Il comune assicura l'agibilità generica della struttura sportiva concessa. Il concessionario è tenuto a verificare l'agibilità per il proprio uso sollevando il Comune da ogni responsabilità in proposito.

ART. 12 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1- Con il rilascio della concessione, il concessionario, oltre che all'osservanza di quanto previsto dai precedenti articoli, è obbligato a:

a. utilizzare la struttura sportiva comunale concessa per le attività e negli orari dichiarati in sede di domanda e specificati nella concessione;

b. non utilizzare la struttura sportiva comunale concessa per attività contrarie alle finalità e principi del presente Regolamento e per attività che possono danneggiare la struttura e le attrezzature o arrecare danno o disturbo a terzi;

c. sollevare il Comune e, nel caso di strutture sportive comunali annesse a scuole, l'Istituzione Scolastica competente da ogni e qualsiasi responsabilità per fatti e danni che possono accadere durante l'utilizzo tanto a persone che a cose;

d. comunicare tempestivamente all'Ufficio comunale competente in materia di sport i danni alla struttura e/o alle attrezzature verificati all'inizio del proprio turno di utilizzo;

e. rispondere dei danni arrecati alle strutture ed alle attrezzature durante e/o in conseguenza dell'utilizzo;

f. tenere estraneo il Comune e, nel caso di palestra annessa a scuole, l'Istituzione Scolastica competente, dai rapporti del concessionario con terzi per l'espletamento dell'attività;

g. provvedere alla custodia della struttura sportiva comunale per tutto il tempo di utilizzo;

h. non consentire l'accesso alla struttura sportiva comunale ai propri atleti, associati e utenti se non accompagnati dal Responsabile tecnico o incaricato di cui all'art. 8, comma 1;

i. garantire che gli utenti della struttura sportiva comunale calzino scarpe idonee a preservare l'integrità della superficie di gioco dell'impianto e, comunque, calzature che non lascino segni sul pavimento delle strutture sportive comunali;

j. garantire l'osservanza del divieto di fumare nella struttura sportiva comunale e nei locali attigui (spogliatoi, tribune, magazzini, ecc.); del divieto di introdurre nell'impianto animali, automezzi, motocicli, biciclette e/o qualsiasi altro veicolo; del divieto di giocare a calcio con palloni di cuoio o gomma (la pratica del calcetto è consentita esclusivamente con gli appositi palloni e sulla base di apposita concessione).

2- Il concessionario è tenuto, all'atto del rilascio della concessione, a sottoscrivere apposita e specifica dichiarazione di osservanza degli obblighi di cui al precedente comma, nonché di assunzione di responsabilità.

ART. 13 - VERBALE DI CONSEGNA E DI RESTITUZIONE

1- Alla consegna dei locali, degli impianti e delle attrezzature, unitamente ad una copia delle chiavi per l'accesso, alle Associazioni e ai gruppi sportivi per l'attività della "stagione agonistica", verrà redatto dall'Ufficio comunale competente, un verbale di consistenza, sottoscritto per accettazione dal

concessionario, da cui risulti lo stato dei locali, la qualità e quantità delle attrezzature e dei materiali in dotazione alla struttura sportiva concessa.

2- Al termine dell'attività, contestualmente alla riconsegna delle chiavi, sarà redatto in contraddittorio un verbale di restituzione.

3- Di ogni eventuale danno al patrimonio mobiliare ed immobiliare del Comune che dovesse essere riscontrato, sarà ritenuto responsabile il concessionario, cui saranno addebitate dal Comune le spese per la rifusione del danno.

ART. 14 - SORVEGLIANZA. REVOCA CONCESSIONI

1-La sorveglianza della struttura sportiva comunale, oltre che ai concessionari, è affidata al Comune che provvederà tramite propri incaricati e, nel caso di palestra annessa a scuole, anche a quella della competente Istituzione Scolastica.

2- Una volta riscontrate inadempienze da parte del concessionario il Comune, dopo formale contestazione, adotterà i seguenti provvedimenti:

- a) diffida al Primo accertamento;
- b) sospensione temporanea per n. 5 giornate di attività al secondo accertamento;
- c) sospensione temporanea per n. 10 giornate di attività al terzo accertamento;
- d) revoca della concessione al quarto accertamento

3- Si prescinde da detta gradualità di provvedimenti procedendo direttamente alla revoca della concessione nei seguenti casi:

- a) svolgimento di attività aventi evidenti finalità di lucro;
- b) svolgimento di attività difformi da quelle autorizzate;
- c) arbitraria estensione dei periodi e/o fasce orarie di utilizzo autorizzate;
- d) danni alla struttura concessa procurati non accidentalmente o per inosservanza di quanto previsto al comma 1 dell'art. 10.

4- Il Comune può, altresì, procedere alla revoca della concessione nel caso in cui, effettuati d'ufficio i lavori necessari a seguito dell'inadempimento da parte del concessionario, questi non provveda a rimborsare il Comune dell'importo pagato e all'eventuale risarcimento del danno dallo stesso subito, entro 30 giorni dalla richiesta.

ART. 15 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1-In sede di prima applicazione i termini di cui all'art. 10, comma 3, e art. 11, comma 5, sono posticipati rispettivamente al 31 ottobre 2013 e 30 novembre 2013. Le riduzioni tariffarie previste all'art. 6 c. 2 sono applicabili dal 1.1.2014.

VISTO: Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità **tecnica** ai sensi dell'art.49, del T.U.E.L. - D.Lgs. n. 267/2000.

Li, 28-10-013

Il Responsabile del Servizio
F.to MASAT FIORENZO

VISTO: Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità **contabile** ai sensi dell'art.49, del T.U.E.L. - D.Lgs. n. 267/2000.

Li, 28-10-013

Il Responsabile del Servizio
F.to MASAT FIORENZO

VISTO: Si esprime parere Favorevole ai sensi dell'art. 97, del T.U.E.L. - D.Lgs. n. 267/2000 - in ordine alla conformità dell'atto alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti.

Li, 28-10-013

Il Segretario Comunale
F.to CIACCIO LUIGI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to Manno Natalino

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CIACCIO LUIGI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, su conforme dichiarazione del messo, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 04-11-13 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Lì, 04-11-13

Responsabile
F.to MASAT FIORENZO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (art. 47, Legge n. 142/90 e art. 17 Legge n.127/97))

Si certifica che la suesesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, per cui la stessa *E' DIVENUTA ESECUTIVA* ai sensi dell'art. 134 del T.U.E.L. - D.Lgs. n. 267/2000.

Lì,

Il Responsabile del Servizio Segreteria
F.to MASAT FIORENZO

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MASAT FIORENZO